

DELIBERA N.26/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
"ORIZZONTI MULTIMEDIALI ETS", FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI A CARATTERE COMUNITARIO IN
AMBITO LOCALE, IDENTIFICATO DAL MARCHIO "BTV", PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA R), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208.**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 12/25 PROC. N.
14/26/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 aprile 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato



A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “Accordo Quadro 2023”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.Com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il “*Compendio di procedure operative*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Puglia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio di un procedimento sanzionatorio e ha notificato, in data 22 dicembre 2025, l’atto di contestazione n. 12/2025, adottato nella medesima data, nei confronti dell’associazione “Orizzonti Multimediali ETS”, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale con marchio “BTV”. Con tale atto, il CO.RE.COM ha contestato la violazione delle disposizioni legislative in materia di obblighi di programmazione delle emittenti comunitarie, con particolare riferimento ai limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.



Dagli esiti dell'attività istruttoria svolta dal CO.RE.COM. Puglia risulta che il Comitato, a seguito dell'acquisizione e dell'analisi delle registrazioni della programmazione trasmessa dall'associazione "Orizzonti Multimediali ETS" nel periodo compreso tra il 5 ottobre e l'11 ottobre 2025, ha riscontrato il mancato rispetto della disciplina vigente in materia di affollamento pubblicitario.

L'attività di monitoraggio ha interessato l'intera programmazione diffusa dall'emittente nel periodo oggetto di verifica ed è stata condotta anche mediante l'elaborazione di un prospetto analitico degli sforamenti rilevati, recante la ricostruzione degli affollamenti pubblicitari orari per ciascuna giornata considerata. All'esito di tale analisi è stato accertato, nell'ambito della programmazione televisiva caratterizzata dall'interconnessione con Radio Popizz e con riferimento a tutte le giornate monitorate, il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti per le emittenti comunitarie.

Le violazioni accertate attengono, pertanto, al mancato rispetto dei limiti quantitativi espressamente stabiliti dal legislatore per le emittenti comunitarie, i quali consentono un affollamento pubblicitario massimo pari al 5 per cento per ciascuna ora di trasmissione, corrispondente a un massimo di tre minuti complessivi, senza possibilità di compensazione tra ore diverse della medesima giornata né tra giornate differenti. Tali limiti sono funzionali a preservare la natura e la funzione non commerciale del servizio svolto dalle emittenti comunitarie e si inseriscono in un regime normativo più restrittivo rispetto a quello applicabile alle emittenti a carattere commerciale.

All'esito del procedimento istruttorio, il CO.RE.COM. Puglia, con nota del 17 marzo 2026 (prot. n. 100682), ha trasmesso gli atti all'Autorità, formulando proposta di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Deduzioni dell'Associazione

Con scritti difensivi pervenuti in data 20 gennaio 2026, acquisiti agli atti con prot. n. 20260001240, l'associazione Orizzonti Multimediali ETS ha dedotto che le irregolarità riscontrate sono state causate da un "*guasto di pochi giorni al sistema di splittaggio del soggetto terzo, autore delle trasmissioni radiofoniche ripetute, che ha causato la mancata emissione del tampone sonoro sostitutivo della pubblicità durante il simulcast del segnale*".

L'Associazione ha altresì rappresentato che l'episodio avrebbe avuto carattere isolato, non sussistendo alcuna operazione commerciale sottintesa alla condotta contestata.

Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità decide di procedere nei confronti dell'associazione "Orizzonti Multimediali ETS" alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera r) del



decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Si rileva, infatti, quanto segue.

Le controdeduzioni della suddetta associazione non si ritengono suscettibili di accoglimento.

La circostanza addotta, consistente nel “guasto del sistema di splittaggio”, non può essere ritenuta idonea a escludere l’obbligo di osservanza della normativa di settore, né, conseguentemente, a integrare una causa esimente della responsabilità per l’illecito accertato. Anche in presenza di guasti o disfunzioni tecniche, ancorché involontari, la responsabilità per la violazione rilevata dal Comitato regionale permane in capo al soggetto tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti.

Nel contesto specifico, la normativa richiede alle emittenti comunitarie il limite di affollamento pubblicitario pari al 5% per ciascuna ora di trasmissione” e l’obbligo di autoproduzione del 50% nella fascia oraria 07:00-21:00. La sola eccezione a queste prescrizioni è rappresentata dal “caso fortuito”, per il quale, tuttavia, l’onere della prova spetta al soggetto tenuto al rispetto della normativa.

Nella fattispecie in esame, pertanto, non ricorrono i presupposti per qualificare l’evento quale caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dell’agente. Ai fini della configurabilità del caso fortuito, è infatti necessario che l’evento sia del tutto estraneo alla sfera di controllo dell’agente e non riconducibile né alla sua condotta né a profili di colpa. Ne consegue che, qualora l’agente abbia in qualsiasi misura contribuito alla produzione dell’evento, ovvero l’accadimento, pur connotato da carattere eccezionale, fosse prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di condotte diligenti, non può ravvisarsi, in senso giuridico, un’ipotesi di caso fortuito.

In sintesi, la responsabilità per la violazione normativa rimane in capo al soggetto, anche in presenza di problemi tecnici, a meno che non si dimostri in modo convincente che l’evento fosse completamente al di fuori del suo controllo e non prevedibile, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza, come evidenziato dalla Cassazione penale (Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Inoltre, i due requisiti oggettivi previsti dalla norma violata — limite pubblicitario orario e obbligo di autoproduzione — operano come criteri di qualificazione funzionali a distinguere le emittenti comunitarie dai fornitori di servizi di media audiovisivi a vocazione commerciale. Il tetto pubblicitario ridotto costituisce un parametro antielusivo volto a impedire che operatori sostanzialmente commerciali accedano allo status di fornitore comunitario al fine di beneficiare del regime differenziato previsto dall’ordinamento. L’obbligo di autoproduzione integra, invece, un requisito di effettività editoriale, imponendo l’esercizio concreto della funzione di produzione di contenuti originali ed escludendo dal relativo perimetro i soggetti che si limitino alla mera ritrasmissione o acquisizione di palinsesti da terzi, in assenza di un reale radicamento produttivo nel contesto territoriale di riferimento.

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 sancisce che: *“fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il*



soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, “ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo all' associazione Orizzonti Multimediali ETS la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione



L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con nota prot. n. 0119393 del 27 marzo 2026, questa Autorità ha invitato l'associazione *de qua* a trasmettere il bilancio, ovvero altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne compiutamente la situazione contabile, al fine di consentire una puntuale valutazione dell'attuale condizione economica dell'associazione medesima.

Sulla base degli elementi acquisiti, trasmessi dall'associazione con la nota protocollata al n. 0124682 del 31 marzo 2026, si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata, avuto riguardo alla rilevata situazione economica non favorevole;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a 1.033,00 (milletrentatre/00) aumentata del triplo pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'associazione Orizzonti Multimediali ETS fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "BTV", con sede legale in Via Pietro Ravanas, 162 - Bari (BA) – C.F. 93519340728, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente



provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 — fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate — la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Tesoreria dello Stato, con sede in Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, indicando nella causale «Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.26/26/CSP», utilizzando il codice IBAN IT55X0100003245BE00000000VE per il versamento mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al medesimo capitolo e indicazione della medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.26/26/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella